

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "COCCO & DRILLI" SITO IN VIALE MADONNA DEL PIANO N°15-periodo 12/09/2022 - 31/07/2026

ART. 1 OGGETTO E DESTINATARI

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio nido d'infanzia per il periodo 12/09/2022 - 31/07/2026 per indicativi nr. 14 bambini in età compresa tra i dodici e i trentasei mesi.

L'asilo nido, denominato "Cocco & Drilli" ha sede in Lugagnano Val d'Arda in Viale Madonna Del Piano, 15 ed è di proprietà del Comune di Lugagnano Val d'Arda. L'amministrazione mette a disposizione i locali per lo svolgimento del servizio di nido d'infanzia, e concede in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del servizio stesso, anch'essi di proprietà del Comune di Lugagnano Val D'Arda elencati nell'apposito verbale di consegna che controfirmato dalle parti verrà allegato al contratto.

Gli obiettivi, le finalità e le modalità operative da perseguire sono quelli stabiliti dalla Legge regionale n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000" attraverso la Delibera Regione E.R. n. 1564/2017 che approva la "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei Servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016" e la Delibera Regione E.R. n. 704/2019 che definisce l'"Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016". Nello svolgimento dell'attività l'affidatario dovrà impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ART. 2 SERVIZI RICHIESTI

L'aggiudicatario dovrà fornire i seguenti servizi:

- a) programmazione e gestione dell'attività didattica educativa, con fornitura del materiale ludico e didattico necessario (cancelleria, audiovisivi, giocattoli, ecc.);
- b) programmazione settimanale (dal lunedì al venerdì) del servizio in caso di ingresso di nuovi bambini o di cancellazione di bambini dal servizio nel corso dell'anno, secondo quanto previsto dal successivo art. 3;

- c) richiedere entro 10 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, così come indicato dalla L.R.19/2016 e dalla Direttiva Regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, approvate con D.G.R. n. 1564 del 16/10/2017 con oggetto: "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. n. 19/2016", tenendo conto di quanto indicato dalla delibera di Giunta Regionale 13 maggio 2019 n. 704 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19//2016);
- d) realizzare un piano di attività coerente con il progetto pedagogico: il progetto pedagogico del servizio costituisce la base di riferimento, di confronto, di programmazione e di coordinamento per l'elaborazione delle attività educative e gestionali del nido. Il Referente Educativo della Ditta Aggiudicataria e il Responsabile del Settore comunale competente, dovranno definire in dettaglio l'organizzazione delle attività attraverso incontri da realizzarsi prima dell'avvio del nido;
- e) coordinamento pedagogico delle attività;
- f) fare precedere ogni inserimento da colloqui individuali, genitori - educatori, perché possa essere fornita dalla famiglia una iniziale conoscenza del minore e perché si stabilisca una conoscenza reciproca ed una fattiva collaborazione;
- g) consentire al genitore una presenza nel nido almeno per la prima settimana di frequenza del bambino, o comunque per il periodo individuato dal coordinatore pedagogico per l'ambientamento;
- h) garantire il reale coinvolgimento dei genitori anche nell'ambito dell'attività didattica con incontri periodici di sezione, almeno due nel corso dell'anno, per presentare, discutere e verificare la pianificazione delle attività educative avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire la loro conoscenza e partecipazione;
- i) iniziative di carattere culturale educativo e di promozione concordate con il Responsabile dell'Area Educativa/Ricreativa-Servizi al Cittadino del Comune di Lugagnano Val D'Arda;
- j) cura e pulizia dei bambini con fornitura dei relativi materiali nel rispetto dei CAM **Forniture di ausili per l'incontinenza** (approvato con **DM 24 dicembre 2015**, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016;
- k) fornitura e lavaggio di lenzuola, federe, coperte, tovaglie, bavaglini e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino, anche avvalendosi di un fornitore esterno;
- l) pulizia dei locali dell'asilo nido, degli arredi, dei materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l'arco della giornata;
- m) fornitura di materiale di pronto soccorso adatto ai bambini e al personale;
- n) distribuzione pasti consegnati all'ingresso della struttura negli orari previsti da capitolato da concessionario del servizio mensa del Comune di Lugagnano;
- o) predisposizione degli spazi e degli arredi e, in occasione del pasto, apparecchiatura e sparcchiatura dei tavoli;
- p) sgombero, pulizia e disinfezione degli arredi e delle aree predisposte per il pasto e al termine degli stessi;
- q) distribuzione della merenda pomeridiana fornita dal concessionario del servizio ristorazione scolastica del Comune di Lugagnano;
- ⊕) quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

- s) disinfestazione per eliminazione di insetti o di altro da effettuarsi al bisogno;
- t) pulizia filtri impianti di climatizzazione e altra piccola manutenzione agli stessi da effettuarsi annualmente con assistenza specifica delle macchine installate, trasmettendo il relativo rapporto di intervento al Comune di Lugagnano Val D'Arda;
- u) in riferimento a quanto previsto dalla Direttiva regionale n. 1564 del 16/10/2017 e dalla delibera di Giunta Regionale 13 maggio 2019 n. 704 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 1\9/2016", **erogazione al proprio personale**, ivi compreso il personale impiegato in sostituzione del personale titolare assente, di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico provinciale, nonché di una formazione su ambiti specifici in particolare per garantire interventi efficaci rivolti ai bambini disabili o in difficoltà al fine di prevenire ogni forma di svantaggio e emarginazione. Della suddetta attività la ditta aggiudicataria si impegna ad informare e documentare il Comune, preventivamente, mediante produzione di dettagliato programma e a consuntivo mediante relazione annuale sull'andamento del servizio.

ART.3 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Come specificato nel Progetto di cui all'Allegato 1, l'Importo presunto del presente appalto ammonta ad **€ 384.199,50** (oltre IVA) per la durata contrattuale (4 anni).

L'importo del contratto è riferito ad un numero di ore stimate di servizio (incomprimibili), rese come di seguito specificato:

- n. 3.219 ore annuali da parte di n. 2 educatori inquadrato al livello D1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente) (con costo di € 24,50 /ora oltre IVA, a ribasso);
- n. 90 ore annuali da parte di n. 1 coordinatore pedagogico-referente inquadrato al livello E1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente) (con costo di € 26,00/ora oltre IVA, a ribasso);
- n. 761,25 ore annuali da parte di n. 2 operatori ausiliari inquadrati al livello A2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente) (con costo di € 19,50/ora oltre IVA, a ribasso).

Nel dettaglio, l'importo sopra indicato è stato calcolato come di seguito indicato:

Stima su base annuale		Stima su base contrattuale (4 anni)	
Numero ore anno servizio educativo liv. D1	3.219	Numero ore servizio educativo liv. D1 su base contrattuale	12.876
Costo orario servizio educativo liv. D1 base d'asta	€ 24,50	Costo orario servizio educativo liv. D1 a base d'asta	€ 24,50
<u>Totale costo anno servizio educativo</u>	€ 78.865,50	<u>Totale costo servizio educativo su base contrattuale</u>	€ 315.462,00
Numero ore anno servizio coordinamento psicopedagogico liv. E1	90	Numero ore su base contrattuale del servizio coordinamento	360
Costo orario servizio di coordinamento psicopedagogico liv. E1 a base d'asta	€ 26,00	Costo orario servizio di coordinamento psicopedagogico liv. E1 a base d'asta	€ 26,00

<u>Totale costo annuo servizio di coordinamento psicopedagogico liv. E1</u>	€ 2.340,00	<u>Totale costo servizio di coordinamento psicopedagogico liv. E1 su base contrattuale</u>	€ 9.360,00
Numero ore anno servizio ausiliario liv. A2	761,25	Numero ore anno servizio ausiliario liv. A2	3.045
Costo orario servizio ausiliario liv. A2 a base d'asta	€ 19,50	Costo servizio ausiliario liv. A2 a base d'asta	€ 19,50
<u>Totale costo annuo servizio di ausiliario liv. A2</u>	€ 14.844,38	<u>Totale costo servizio di ausiliario liv. A2 su base contrattuale</u>	€ 59.377,50
<u>Totale costo annuale stimato (a base d'asta)</u>	€ 96.049,88	<u>Costo totale del servizio stimato per l'intera durata contrattuale (4 anni) (a base d'asta)</u>	€ 384.199,50

Si precisa che, come precisato al successivo art. 4, l'Amministrazione comunale liquiderà mensilmente all'appaltatore il corrispettivo corrispondente al numero delle ore effettivamente svolte dagli operatori nel mese di riferimento (variabile in base al numero di bambini iscritti al servizio, laddove tale numero vari in corso d'anno rispetto ai 14 bambini previsti nella determinazione del suindicato importo dell'appalto), sulla base dei corrispondenti costi orari omnicomprensivi offerti dall'appaltatore in sede di gara.

Infatti, in considerazione della durata quadriennale del contratto e della tipologia dei servizi richiesti (legati alla variabilità dell'utenza, non prevedibile con certezza dal Comune), i dati forniti nella tabella sopra indicata - riferiti alla frequenza di 14 bambini - hanno carattere puramente indicativo e potranno subire variazioni in base al numero di bambini iscritti, alla chiusura temporanea dell'asilo nido e/o ulteriori e sopravvenute esigenze.

L'appaltatore è tenuto a procedere ad una programmazione anche settimanale (dal lunedì al venerdì) del servizio, al fine di tener conto di eventuali bambini iscritti al servizio in corso d'anno ovvero di eventuali bambini cancellatisi dal servizio, adeguando di conseguenza settimanalmente il personale impiegato (in relazione al numero di ore di servizio e all'eventuale numero di operatori necessario, in aumento o in diminuzione) in accordo con il Comune. In caso di iscrizione di nuovi bambini e/o di cancellazione di bambini dal servizio, il Comune informa l'appaltatore, il quale è tenuto ad adeguare di conseguenza il personale educativo impiegato in accordo con il medesimo Comune.

Eventuali modifiche al personale impiegato (in relazione al numero di ore di servizio e/o all'eventuale numero di operatori impiegati) non autorizzate dal Comune non daranno luogo al pagamento di alcun corrispettivo aggiuntivo da parte di quest'ultimo.

ART. 4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è il prodotto tra il costo orario offerto dall'aggiudicatario in sede di gara ed il numero delle ore effettivamente prestate dagli operatori in presenza dell'utente.

Il corrispettivo effettivo pagato mensilmente dal Comune di Lugagnano Val d'Arda verrà comunque determinato e liquidato sulla base dei servizi che saranno richiesti dall'Ente e che saranno

regolarmente prestati nel mese di riferimento, ai prezzi orari di cui all'offerta presentata in sede di gara corrispondenti al livello di inquadramento del personale effettivamente impiegato nel servizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale presunto indicato all'articolo 3. I corrispettivi liquidati potranno inoltre variare nel corso della durata contrattuale, sulla base del fabbisogno richiesto dai servizi specialistici sanitari.

Tale corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo e dovrà comprendere l'attività di coordinamento necessaria al regolare e funzionale svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario. Nessun ulteriore pagamento è dovuto dal Comune di Lugagnano Val d'Arda.

ART. 4 bis MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà per liquidazioni mensili posticipate, sulla base dell'entità delle quote orarie, definite a seguito del ribasso offerto in sede di gara, per le ore effettivamente svolte dalle figure professionali nel mese di riferimento.

La liquidazione delle somme spettanti, avverrà su presentazione di regolari fatture mensili relative al numero di ore di ciascun servizio prestate nel mese, con allegata distinta delle ore effettuate suddivisa giorno per giorno vidimata dal coordinatore, unitamente ai fogli di presenza degli operatori e alle sostituzioni di personale intervenute. In assenza di tali fogli riepilogativi degli interventi effettuati non sarà possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture.

Il pagamento sarà disposto, previo visto per regolarità, con atto del Responsabile del Settore preposto entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo del Comune di Lugagnano Val d'Arda di regolari fatture elettroniche intestate al Comune di Lugagnano Val d'Arda, a condizione che il servizio abbia avuto regolare svolgimento, da inviare tramite posta elettronica certificata a: **comune.lugagnano@sintranet.legalmail.it**.

Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco del Comune: **UF4Z8X** e applicando il sistema split payment entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del Comune.

La fattura dovrà riportare oltre l'importo totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dell'impegno di spesa e il numero identificativo di gara (CIG), che saranno comunicati contestualmente all'ordinazione della prestazione.

Si provvederà alla liquidazione della fattura, nei termini di legge, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e previa acquisizione d'ufficio del DURC degli aventi causa in corso di validità e regolare.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il Comune potrà richiedere all'Aggiudicatario un aumento o una diminuzione della prestazione nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e tali da alterare la natura della prestazione originaria, dandone preventiva comunicazione scritta: l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART. 5 DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà svolto per il periodo 12/09/2022 – 31/07/2026, dal lunedì al venerdì per n. 11 mesi. Ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni nella L. 120/2020) è facoltà del Comune dar corso all'esecuzione anticipata del servizio sotto riserva di legge, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
2. Il Nido inizierà l'attività lo stesso giorno fissato dal calendario scolastico, o da altre direttive comunali, per la scuola dell'infanzia del Comune di Lugagnano.
3. Si prevede l'interruzione del servizio nel mese di agosto, durante il periodo natalizio e in conformità al calendario scolastico predisposto dall'istituto Comprensivo di Lugagnano Val d'Arda. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di erogare il servizio nei periodi determinati, salvo cause di forza maggiore o eventi imprevedibili ed imprevedibili che dovessero impedirne la normale erogazione.
4. Il servizio, per il quale sono previsti due moduli di frequenza ovvero frequenza a tempo parziale e frequenza a tempo pieno, osserverà il seguente orario:
PART-TIME:
Dalle ore 7.30 alle ore 13.30
Entrata dei bambini dalle 7.30 alle 9.00
Uscita dei bambini dalle 12.30 alle 13.30
TEMPO PIENO:
Dalle ore 7.30 alle ore 17.00
Entrata dei bambini dalle 7.30 alle 9.00
Uscita dei bambini dalle 15.30 alle 17,00
5. L'aggiudicatario assicurerà comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo anche immotivato dei familiari all'orario di uscita, addebitando al COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA il relativo importo che verrà posto a carico della famiglia.
6. Il rapporto educatori bambini dovrà rispettare i rapporti numerici educatore/bambino fissati dalla Delibera di Giunta Regionale 13 maggio 2019 n. 704 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 1\9/2016". Il rapporto numerico tra bambini e educatori come indicato dalla stessa Direttiva – "All. A – B Requisiti organizzativi –Comma 2.8.b Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti" – in relazione all'età dei bambini, tenuto conto della presenza promiscua di bambini da dodici a trentasei mesi, dovrà essere:
 - non superiore a sette bambini per ogni educatore a tempo pieno.Ad ogni educatore a tempo pieno possono corrispondere, ai fini del rispetto del rapporto numerico, più educatori a tempo parziale. Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali (attività di pulizia, guardaroba ecc.), il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere inferiore a un addetto per ventuno bambini.
7. Per i bambini diversamente abili, che abbisogneranno di personale di sostegno aggiuntivo l'aggiudicatario assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta date dal COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA il quale ne assumerà i relativi oneri, tramite applicazione dei costi orari omnicomprensivi offerti in sede di gara.
8. Il COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA fissa le rette di utenza e riscuote direttamente le stesse dalle famiglie utenti del servizio; l'aggiudicatario invia mensilmente

- all'amministrazione, contestualmente alla fatturazione, gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti, completo delle giornate di frequenza e dei pasti consumati.
9. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è regolata da apposite convenzioni.
 10. Incontri di organizzazione coordinamento e verifica: il personale educativo ed amministrativo dell'aggiudicatario deve, a richiesta degli uffici preposti, partecipare ad incontri con il coordinamento tecnico del COMUNE DI LUGAGNANO (responsabile del Servizio Educativo o altro funzionario da lui delegato) per impostare gli interventi per l'avviamento del servizio in oggetto;
 11. verificare l'accesso degli utenti, l'andamento delle frequenze e delle attività;
 12. verificare l'opportunità di modifiche anche di tipo organizzativo (orari di apertura fasce di frequenza).
 13. L'aggiudicatario deve individuare un Coordinatore Pedagogico – Referente che si faccia carico delle seguenti funzioni:
 - raccordo e coordinamento del servizio in oggetto, con funzioni di responsabile unico del servizio;
 - collegamento e raccordo con il Responsabile del Servizio Educativo in ordine a tutti gli aspetti del complessivo funzionamento del servizio;
 - partecipazione al coordinamento pedagogico provinciale ed alle iniziative finalizzate alla promozione dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - elaborazione, all'inizio di ogni anno scolastico, della programmazione educativa, curandone la trasmissione al Comune.
 14. L'aggiudicatario dovrà presentare, inoltre, una relazione attestante l'attività svolta al termine di ogni anno di attività.
 15. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere **alla fornitura dei beni di consumo** per il funzionamento del nido, nello specifico: pannolini (di alta qualità) nel rispetto dei CAM **Forniture di ausili per l'incontinenza** (approvato con **DM 24 dicembre 2015**, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016, materiale didattico e giochi, materiale per le pulizie, acquistati in base alle richieste del personale docente in accordo con il Responsabile Comunale nel rispetto del Decreto ministeriale Mite del 24 settembre 2021 (in G.U. n. 236 del 2 ottobre 2021) con cui è stato modificato il Dm Mattm del 29 gennaio 2021 (pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 ed entrato in vigore il 19/06/2021) relativo ai criteri ambientali minimi per **l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: – detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; – detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; – detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale.**
 16. L'appaltatore è tenuto a sostenere le spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti impegnati nella fascia oraria della mensa o comunque aventi diritto al riconoscimento del buono pasto, in base alla normativa contrattuale di settore. Provvederà a tale compito in modo autonomo e nelle forme che riterrà più opportune, compresa l'eventuale stipulazione di un contratto di fornitura con la Ditta assegnataria del servizio di refezione scolastica.
 17. L'aggiudicatario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio dell'appalto, alla predisposizione della **Carta dei Servizi** in accordo con il COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità delle prestazioni cui lo stesso si obbliga, nonché quelle disposizioni che regolano i rapporti con l'utenza. La Carta dei Servizi deve essere sottoscritta dall'operatore economico che gestisce il servizio e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio stesso.

La Carta dei Servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamento almeno annuale in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni che abbiano ripercussioni sull'utenza.

In caso di mancata presentazione della suddetta entro i termini stabiliti, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 15.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della Carta dei Servizi sarà a totale carico dell'operatore economico che gestisce il servizio.

Inoltre, la stessa dovrà rispettare per l'intera durata della vigenza del contratto tutte le disposizioni del Comune di Lugagnano Val D'Arda, vigenti e future, contenute sia nel regolamento per il funzionamento dell'asilo nido, sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune di Lugagnano, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (in ragione della naturale variabilità del presente servizio), può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Servizio o suo delegato.

ART. 6 REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE COMPORTANTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE PARZIALI

Nel caso di eventuali emergenze (es emergenza sanitaria Covid-19) che comportino necessità di modifiche organizzative delle agenzie educative, trovano applicazione le seguenti previsioni:

a) l'aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), i quali sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo di cui all'art. 13;

b) un'eventuale necessità di modifica del servizio potrà essere disciplinata con l'istituto della coprogettazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 e all'art. 30, comma 8 del D.Lgs 50/2016, interpellando l'aggiudicatario, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni agli utenti, seppure in forma rimodulata, con costi che verranno definiti in accordo fra le parti sulla base dei costi orari di aggiudicazione del presente appalto.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'ENTE

La struttura che ospita l'Asilo Nido "Cocco & Drilli" sito in Viale Madonna Del Piano, 15, è di proprietà del Comune di Lugagnano Val d'Arda.

Il Comune di Lugagnano si impegna a:

- svolgere gli aspetti amministrativi in ordine a:
 - iscrizioni;
 - stesura graduatoria di ammissione;
- rendere disponibili spazi adeguati, arredi e utenze,
- garantire, in collaborazione il servizio mensa per gli utenti dell'asilo nido (per tale intendendosi la produzione e veicolazione dei pasti, pranzo e merenda di metà pomeriggio, i quali dovranno poi essere presi in carico e distribuiti dall'aggiudicatario);
 - assumere a proprio carico le spese per i consumi di acqua, energia elettrica e gas;
 - effettuare la manutenzione ordinaria dei locali assegnati, compresa la tinteggiatura, la manutenzione delle aree verdi e cortilizie, degli arredi e delle attrezzature di proprietà del Comune, fatta eccezione a quanto indicato al punto k) dell'art. 2 del presente capitolato;
 - effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di:
 - opere elettriche;
 - opere impianti idrico-sanitari;
 - manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti e comprensiva dei collaudi periodici alle attrezzature stesse e alla sostituzione periodica delle polveri degli estintori;
 - la gestione del calore ai sensi della legge 10 del 9.1.91 "norme in materia di uso razionale delle energie, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di rinnovabili energie" e del DPR 551 del 21.12.99 "Regolamento recante modifiche al DPR 412 del 26.08.93 in materia di progettazione installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi";
 - il mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura;
 - fare opera di promozione e informazione presso i destinatari del servizio;

Il Comune di Lugagnano Val d'Arda e l'aggiudicatario si impegnano altresì a svolgere congiuntamente:

- incontro di presentazione con le famiglie;
- progettazione attività di raccordo interistituzionale per iniziative di continuità che dovessero coinvolgere la scuola materna statale.

L'Amministrazione si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

ART. 8 REQUISITI DEL PERSONALE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA

L'aggiudicatario si obbliga:

1. a comunicare preventivamente al Responsabile del Servizio Educativo/Ricreativo- Servizi al Cittadino del Comune di Lugagnano Val d'Arda tutti i dati dell'addetto al servizio di pulizia, essendo facoltà dell'Ente stesso di chiedere in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio la sostituzione entro 24h dell'addetto, senza diritto, da parte dell'aggiudicatario a reclamare compensi o indennità di alcun genere; l'aggiudicatario sarà comunque responsabile a norma di legge del personale adibito al servizio;
2. ad adottare gli opportuni provvedimenti per le sostituzioni del personale assente dal servizio di pulizia per qualsiasi motivo, dandone contestuale comunicazione al Responsabile dell'Area Educativa/Ricreativa-Servizi al Cittadino del Comune di Lugagnano;

3. a far tenere al dipendente, durante lo svolgimento del servizio di pulizia, un contegno corretto sotto ogni aspetto, nonché a dotare il personale di un visibile segno di riconoscimento (placca/distintivo con il nome dell'operatore e dell'operatore economico) onde evitare che persone non autorizzate possano accedere alla struttura;
4. dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal Responsabile dell'Area Educativa/ricreativa –Servizi al Cittadino del Comune di Lugagnano Val d'Arda.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

L'aggiudicatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio di pulizia e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, i dovuti contributi previdenziali.

Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria nel servizio di pulizia dovrà avere i seguenti requisiti:

- compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere alle dirette dipendenze della ditta o, per le Cooperative, avere la qualifica di socio o essere dipendente;
- possesso del diploma di scuola media inferiore con inquadramento secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale ausiliario (livello A2 del CCNL per le Cooperative Sociali o equivalente).

ART. 9 MODALITA' ESECUTIVE

Nella conduzione dei servizi di pulizia oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà impiegare maestranze specializzate, mezzi d'opera di avanzata tecnologia e funzionalità, in conformità alle particolari esigenze degli edifici ed alle attività di gestione che in essi vengono svolte con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

I servizi di pulizia dovranno essere eseguiti accuratamente, in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti e mobili esistenti nei locali da pulire.

L'apprezzamento in proposito è riservato al giudizio insindacabile dell'Ente, anche agli affetti delle sanzioni previste e del risarcimento dei danni da parte dell'aggiudicatario.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto del Decreto ministeriale Mite del 24 settembre 2021 (in G.U. n. 236 del 2 ottobre 2021) con cui è stato modificato il Dm Mattm del 29 gennaio 2021 (pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 ed entrato in vigore il 19/06/2021) relativo ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE; CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI: – DETERGENTI PER LE

PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI; – DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DELLE SUPERFICI; – DETERGENTI E PRODOTTI IN CARTA TESSUTO PER L'IGIENE PERSONALE.

ART. 10 DESCRIZIONE E FREQUENZA ATTUATIVA DELLE PRESTAZIONI DI PULIZIA

1. PULIZIE CON FREQUENZA GIORNALIERA

- svuotamento dei cestini e raccolta dei rifiuti con separazione dei materiali riciclabili in sacchi a perdere forniti dall'aggiudicatario, da smaltire nei cassonetti di raccolta differenziata collocati in prossimità dell'immobile da assoggettare a pulizia;
- spolvero, pulizia e disinfezione degli arredi presenti negli spazi assegnati per i quali non necessita l'uso di scale, con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;
- aspirazione o altra modalità compatibile, tenuto conto delle esigenze igienico sanitarie dell'utenza, e lavaggio dei pavimenti dei bagni, degli antibagni, tutti trattati con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida, con particolare riguardo ai servizi igienico sanitari e fasciatoi;
- spazzatura ad umido dei pavimenti;
- fornitura carta igienica dei bagni;
- fornitura di sapone lavamani e di asciugamani di carta nei bagni;
- lavaggio di tutti i pavimenti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;

2. PULIZIE CON FREQUENZA SETTIMANALE

- rimozione della polvere dalle sedie, dalle attrezzature;
- pulizia e disinfezione apparecchi telefonici e macchine da ufficio;
- pulizia e disinfezione scale interne ed esterne;

3. PULIZIE CON FREQUENZA MENSILE

- pulizia dei vetri interi ed esterni delle finestre per i quali non necessita l'intervento di scale nonché delle pareti /porte (comprese le superfici in cui le porte sono inserite) in vetro presenti negli spazi assegnati;
- spolvero dei corrimano e dei serramenti;
- rimozione ragnatele da pareti e soffitti;

4. PULIZIE CON FREQUENZA TRIMESTRALE

- lavaggio rivestimento murale piastrellato bagno con prodotti detergenti e con prodotti disinfettanti ad azione germicida;
- disincrostazione servizi igienici e rimozione del calcare sulle rubinetterie;
- lavaggio plafoniere e punti luce;
- rimozione di macchie dalle pareti interne in tinteggiatura lavabile fino all'altezza massima di m. 2;
- pulizia radiatori caloriferi e convettori con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;

5. PULIZIE DI AVVIO SERVIZIO

Nella settimana antecedente all'avvio del servizio l'addetto dovrà provvedere a:

- spolvero, pulizia e disinfezione degli arredi presenti negli spazi assegnati, con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;
- aspirazione o altra modalità compatibile, tenuto conto delle esigenze igienico sanitarie dell'utenza, e lavaggio dei pavimenti dei bagni, degli antibagni, ascensore tutti trattati con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida, con particolare riguardo ai servizi igienico sanitari e fasciatoi;
- spazzatura ad umido dei pavimenti;
- fornitura carta igienica dei bagni;
- fornitura di sapone lavamani e di asciugamani di carta nei bagni;
- lavaggio di tutti i pavimenti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida;
- pulizia dei vetri interi ed esterni delle finestre per i quali non necessita l'intervento di scale nonché delle pareti /porte (comprese le superfici in cui porte sono inserite) in vetro presenti negli spazi assegnati;
- spolvero dei corrimano e dei serramenti;
- rimozione ragnatele da pareti e soffitti;
- pulizia e disinfezione apparecchi telefonici e macchine da ufficio;
- pulizia e disinfezione scale interne ed esterne;
- lavaggio rivestimento murale piastrellato bagno con prodotti detergenti e con prodotti disinfettanti ad azione germicida;
- disincrostazione servizi igienici e rimozione del calcare sulle rubinetterie;
- lavaggio plafoniere e punti luce;
- rimozione di macchie dalle pareti interne in tinteggiatura lavabile fino all'altezza massima di m. 2;

Il Comune si riserva la facoltà, in presenza di eventuali ulteriori necessità, di modificare la frequenza degli interventi.

ART. 11 INTERVENTI ECCEZIONALI ED OCCASIONALI

In aggiunta a quanto già previsto dai precedenti artt. 2 e 10, è data facoltà al Comune di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione di prestazioni straordinarie e/o supplementari che si rendessero all'occasione necessarie. Il compenso per tali prestazioni verrà concordato di volta in volta. Le richieste di prestazioni straordinarie dovranno essere inoltrate per le vie brevi, entro le ore 14:00 del giorno precedente ed in casi del tutto eccezionali ed in presenza di urgenza, anche con preavvisi minori, sempre che risultino compatibili con le esigenze di organizzazione a realizzare il servizio stesso, tenute presenti la qualità e l'entità delle prestazioni richieste.

ART. 12 ATTREZZATURE E PRODOTTI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PULIZIA

Le attrezzature, gli utensili, ed i materiali (detersivi, etc.) necessari per eseguire le prestazioni come richiesto, che dovranno rispondere alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza, sono forniti a cura e spese dell'aggiudicatario e vengono utilizzati sotto la sua responsabilità.

L'Appaltatore sarà responsabile della manutenzione, nonché della custodia delle macchine, delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dall'Appaltatore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

I prodotti impiegati dovranno assicurare, oltre al grado di pulizia ed igienicità richieste, anche la massima sicurezza, sotto il profilo della tutela della salute dei bambini e del personale che opera all'interno degli immobili interessati alla prestazione.

Sarà a carico dell'aggiudicatario:

- la custodia dei prodotti utilizzati per il servizio di pulizia in luogo chiuso e non accessibile ai bambini;
- la fornitura dei sacchi a perdere per la raccolta delle immondizie e il loro trasporto nei siti a ciò destinati.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto del Decreto ministeriale Mite del 24 settembre 2021 (in G.U. n. 236 del 2 ottobre 2021) con cui è stato modificato il Dm Mattm del 29 gennaio 2021 (pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 ed entrato in vigore il 19/06/2021) relativo ai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: - detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; - detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale.

ART. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 1) L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.
- 2) In particolare l'appaltatore si impegna a:
 - predisporre e consegnare in copia al COMUNE di Lugagnano Val d'Arda prima della stipula del contratto, un piano per la tutela e la sicurezza fisica dei lavoratori;
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per i lavoratori;
 - fornire al proprio personale vestiario, calzature, dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente;
 - fornire il documento di valutazione dei rischi - se necessario;
 - collaborazione nella stesura del DUVRI -se necessario.

ART. 14 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

In merito ai punti elencati di seguito il soggetto aggiudicatario dovrà:

A) *Con riferimento al personale impiegato*

- garantire che il personale inserito nelle attività oggetto dell'appalto sia in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale, per lo svolgimento dei servizi. Tutto il personale

- in servizio deve essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato;
- munire tutto il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto di un visibile tesserino identificativo contenente generalità, qualifica del/della dipendente e nome dell'Impresa/Cooperativa aggiudicataria;
 - comunicare all'Amministrazione prima dell'inizio della gestione oggetto dell'appalto i seguenti dati:
 - elenchi nominativi del personale impiegato (compreso la/il Coordinatrice/Coordinatore Pedagogico – Referente) con indicazione dei titoli di studio e professionali;
 - attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e del REG (CE) 852/2004 e/o programmazione della formazione per il personale neo-assunto.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare:

- le prestazioni con proprio personale assunto o associato e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati con riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale, relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali: in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge Regionale E.R. n. 19/2016 e dalla Delibera Regionale n. 1564/2017 – Allegato A 1.8 “Titoli di studio per l’accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente”;
- Sarà cura della ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell’espletamento delle mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza, riservatezza e diligenza richieste dal servizio. Inoltre il personale dovrà assicurare la piena collaborazione con i referenti scolastici e mantenere un comportamento idoneo e conforme alla delicatezza e complessità del ruolo.
- L’impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto d’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e ad applicare gli eventuali incrementi previsti contrattualmente.
- L’impresa è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, nonché in materia di controlli sanitari, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi; in particolare l’impresa si obbliga ad effettuare, alle scadenze previste, il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori per legge.
- E’ obbligo dell’appaltatore rispettare le norme relative alla sicurezza della salute dei lavoratori. La ditta appaltatrice dovrà garantire la formazione e l’aggiornamento continuo del proprio personale indirizzandolo a corsi di riqualificazione professionale e ad eventuali conferenze o convegni proposti da vari enti o scuole competenti sui temi d’interesse, per almeno 8 ore all’anno per ciascun lavoratore. Il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere la massima riservatezza e segretezza riguardo le informazioni assunte nell’espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l’Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni ed altro subiti dalla medesima o dal proprio personale durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
- L’aggiudicatario dovrà assicurare l’assenza di condizioni ostative previste dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 (“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografica anche a mezzo internet”) per tutto il personale impiegato e si obbliga all’osservanza degli adempimenti di cui al D. Lgs 4 marzo 2014, n. 39 (“Attuazione della direttiva

2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”).

È inoltre richiesto, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale e sia stato adeguatamente formato sotto il profilo educativo e didattico (tali requisiti dovranno risultare dai *curricula* degli operatori). Come precisato nel Progetto di cui all'Allegato 1, il personale impiegato ordinariamente nel servizio, di cui al presente capitolato, dovrà essere maggiorenne e provvisto della professionalità necessaria: **n. 2 educatori con qualifica D1** (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente), **n. 1 coordinatore pedagogico–referente con qualifica E1** (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente), **n. 2 operatori ausiliari con qualifica A2** (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente).

Qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al COMUNE DI Lugagnano Val d'Arda Area Educativa/Ricreativa Servizi al Cittadino l'aggiornamento di detti elenchi, sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di assenze improvvise del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica, in modo da garantire il mantenimento del rapporto educatore/bambino a norma di legge. Dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione (entro 24 ore) di quei dipendenti che l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali...) l'appaltatore si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile Servizi Educativi o proprio delegato.

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'appaltatore si impegna a comunicare al Responsabile Servizi sociali, almeno 48h prima le modalità dello svolgimento dello sciopero medesimo.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o di qualsiasi altra disposizione dell'amministrazione comunale, nulla sarà dovuto all'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro

Inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente C.C.N.L. di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi, aziendali e territoriali.

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del COMUNE di Lugagnano Val d'Arda.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il COMUNE di Lugagnano da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del COMUNE.

Il Comune di Lugagnano è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

L'impresa aggiudicataria dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a € 5.000.000,00 con un sottolimito per RCO a € 2.500.000,00 a persona;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di Lugagnano per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 200.000,00;
- essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune di Lugagnano. e/o di terzi, cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al COMUNE di Lugagnano Val D'Arda dal terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.

Il numero di utenti da assicurare è dato dalla capienza massima della struttura pari a 14 bambini.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

D) Sicurezza sul luogo di lavoro

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal DLgs 81/2008 e ss.mm.ii, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, che ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale, ricoprirà tale qualifica ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso inoltre dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione appaltante a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione appaltante organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- prendere atto del "piano di evacuazione" e del "piano di emergenza" della struttura;
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in quantità e qualità adatta alle esigenze nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
- collaborare all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenienti e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto.

E) Controllo della qualità

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata dal servizio, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'Amministrazione.

F) In riferimento alla somministrazione dei pasti/merenda

È importante precisare che il momento del pranzo e della merenda con tutte le attività ad esso correlate ha un rilevante valore educativo nella vita del servizio educativo e tutto il personale indipendentemente dal proprio specifico ruolo deve collaborare in modo tale da garantirne questa caratteristica.

G) Sede operativa

L'Aggiudicatario dovrà garantire, prima dell'avvio del servizio, una sede organizzativa che risulti funzionale all'organizzazione delle attività e idonea a rappresentare un riferimento costante per l'Amministrazione, assicurando, durante tutte le ore di servizio previste dal presente capitolato, la possibilità di un immediato contatto via telefono ed e-mail.

I) Ulteriori obblighi

Il soggetto aggiudicatario:

- è tenuto a segnalare immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate;
- è tenuto a non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già corrispondono al COMUNE di Lugagnano con il pagamento della retta;
- è tenuto, nel caso in cui tra i frequentanti i servizi vi siano bambini/e in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali, ad individuare la figura educativa ad hoc preposta

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare al termine dell'affidamento:

- il passaggio di consegna della struttura educativa al nuovo gestore;
- un adeguato accompagnamento durante il riambientamento per i bambini e le bambine già frequentanti nella struttura educativa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

ART. 15 DANNI E PENALITA'

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

- € 3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- € 1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;
- € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- 50% del valore giornaliero dell'appalto per mancata sostituzione entro 1 giorno di personale ritenuto inidoneo dall'Amministrazione Comunale;
- € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari;
- € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali;

- € 2.000,00 in caso di mancata presentazione della carta dei servizi di cui all'art. 5;
- da € 250,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento, per ulteriori inadempimenti non compresi fra quelli in precedenza indicati, ivi compreso l'inadempimento rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 1.000,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via *PEC* con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate, e/o mediante escussione (per un importo pari alla penale contestata) della cauzione definitiva.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 21, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune di Lugagnano Val D'Arda si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell'affidamento, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 16 POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA

All'Amministrazione compete il potere di controllo e verifica sulle modalità di erogazione del servizio, nonché la definizione dei contenuti, modi e tempi delle attività di promozione. Detta competenza è esercitata assicurando la partecipazione dei genitori con le modalità previste dal Regolamento.

L'Amministrazione, per mezzo di soggetti dalla medesima incaricati, potrà eseguire interventi di controllo in qualsiasi momento e senza preavviso per verificare che l'esecuzione del servizio avvenga secondo le norme previste. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno contestate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario di norma entro due giorni dall'evento; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con

l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante, conformemente a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, sarà garantito al personale uscente il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.

A richiesta del Comune, l'appaltatore deve fornire, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, il riepilogo del personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, precisando le informazioni richieste, anche ai fini dell'applicazione della clausola sociale nella procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio al termine del presente appalto.

ART. 18 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

Fatto salvo quanto specificatamente indicato nei precedenti articoli, la gestione dei servizi da parte della Ditta/Cooperativa appaltatrice dovrà svolgersi nel totale rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale 19/2016, dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017, nonché dalla deliberazione della giunta regionale 13 maggio 2019, n. 704 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016" e successive modifiche che si realizzeranno nel corso di durata dell'appalto.

Entro 10 gg. dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune di Lugagnano Val D'Arda la richiesta di autorizzazione al funzionamento delle strutture oggetto del presente appalto.

ART. 19 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

In virtù delle caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione del servizio educativo del nido comunale d'infanzia, il Comune ha ritenuto di vietare il subappalto.

Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia prerogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che *"l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva*

2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto."

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune di Lugagnano.

Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ART. 20 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato, previa costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Lugagnano Val D'Arda, nei termini disciplinati dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto relativo al presente appalto (imposta di bollo, imposta di registro, etc.) sono a carico dell'Appaltatore.

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; il Comune, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse, ovvero mediante storno totale o parziale di fatture già emesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa,

l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte del Comune di Lugagnano all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- qualora non venga rispettato quanto proposto in fase di gara;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- nel caso di ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure richieste dal presente capitolato;
- nel caso di violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- nel caso di inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Amministrazione volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- nel caso di comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- nel caso di inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- nel caso di mancato pagamento degli stipendi al personale dipendente entro le scadenze contrattualmente previste e laddove, ai sensi dell'art. 5 del DPR 207/2010, avendo il responsabile del procedimento invitato per iscritto l'appaltatore inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni, il suddetto termine sia decorso infruttuosamente e non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato;
- per violazione da parte dell'affidatario, per quanto applicabili, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e al Codice di comportamento del Comune di Lugagnano Val d'Arda disponibile su sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente

Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno, ivi inclusi i costi per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 22 MODALITA' ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dirigenziale da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario con PEC, indicata in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei casi di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'Impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate, fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 15 e 20, le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto all'impresa che segue in graduatoria. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

ART. 23 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'affidatario, nei seguenti casi:

- a) per mutamenti interni di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- b) qualora venga meno per il Comune il potere di contrarre, a seguito di trasferimento delle funzioni amministrative correlate;
- c) in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa

anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Il Comune ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

ART. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno pertanto effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate al Comune entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. E' fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento della fattura.

ART. 25 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dal Comune è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e del Comune di Lugagnano Val d'Arda autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Comune di Lugagnano Val d'Arda, con sede in Via Bersani N°27 29018, PEC comune.lugagnano@sintranet.legalmail.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Lugagnano Val d'Arda, ai sensi dell'art. 39 del GDPR è: Dott. Alessandro Acerbi.

ART. 26 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

ART. 27 OBBLIGHI DI CONDOTTA

Il personale dipendente e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 31/03/2022. Il mancato rispetto costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

ART. 28 REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 30 GIUGNO di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT *"FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente"* intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- La revisione del prezzo potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA

ART. 29 NORME FINALI

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni enunciate nel presente capitolato, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del Codice Civile, nonché al rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di assistenza e tutela dell'infanzia. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, senza nulla pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme. Per quanto altro non specificato nel presente capitolato, si fa riferimento espresso a quanto previsto nell'offerta (tecnica ed economica) presentata in gara dall'aggiudicatario, nonché alle norme speciali in materia di pubblici servizi e contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA EDUCATIVA/RICREATIVA SERVIZI AL CITTADINO

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI - ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE "COCCO & DRILLI" CIG

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è stato redatto in applicazione all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008. Ha lo scopo di promuovere la cooperazione, il coordinamento e l'informazione tra i datori di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Il DUVRI, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, deve essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara ai fini di formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato VIII del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.ed i..

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi dovuti alle interferenze ossia alle circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Datore di Lavoro Committente e il personale dell'Impresa Appaltatrice che operano presso gli stessi siti.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici propri dell'attività cui è soggetta l'Impresa Appaltatrice e per i quali dovrà conformarsi alla normativa di settore vigente. L'Impresa Appaltatrice, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di affidamento dell'appalto e comunque prima dell'inizio effettivo dello stesso, dovrà redigere il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre al minimo tali rischi.

Il DUVRI, come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14.11.2007, è da considerarsi "dinamico" per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. Tale documento potrà essere aggiornato, anche su proposta dello stesso esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Soggetti coinvolti

Nelle seguenti tabelle sono indicati i soggetti con compiti di sicurezza.

Committente

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA Via Bersani n°27 – 29018 Lugagnano Val D'Arda (PC) Tel. 0523/891232 _____ Fax 0523/801008 _____ e-mail: segreteria@comune.lugagnano.pc.it		
--	--	--

RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO
Datore Lavoro	Sindaco Vincini Antonio	sindaco@comune.lugagnano.pc.it

Responsabile del Procedimento	Mara Bruni		sociale@comune.lugagnano.pc.it
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. Nuvola Daniele		Daniele.nuvola@asiaservizi.it Tel. 0523/623104
RLS	Attualmente non nominato		
Medico Competente	Dott. Sabbadini Francesco		Tel. 0523/623104

Impresa Appaltatrice

(ragione sociale) (indirizzo) (telefono – fax – mail)		
RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO
Datore di lavoro		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
RLS		
Medico Competente		

Altri Datori di Lavoro

(ragione sociale) (indirizzo) (telefono – fax – mail)		
RUOLO	NOMINATIVO	RECAPITO
Datore Lavoro		
Responsabile del Procedimento		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Medico Competente		

Informazioni generali

L'appalto riguarda:

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Servizio Nido d'infanzia del Comune di Lugagnano val d'Arda, rivolto indicativamente a N°14 bambini di età compresa tra i 12 (dodici) e i 36 (trentasei) mesi, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale.

Il presente appalto si configura come affidamento di servizi compresi nell'Allegato IX del D. Lgs. N. 50/2016 (CPV 8041000-1)

Gli obiettivi, le finalità e le modalità operative da perseguire sono quelli stabiliti dalla Legge regionale n. 19/2016 “*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000*” attraverso la Delibera Regione E.R. n. 1564/2017 che approva la “*Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei Servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei Servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016*”, la Delibera Regione E.R. n. 704/2019 che definisce l’“*Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016*” e la Delibera Regione E.R. n. 1035 del 29/06/2021 che definisce

l'”Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accreditamento dei nidi d'infanzia”.

Nello svolgimento dell'attività l'affidatario dovrà impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

I costi, non soggetti a ribasso d'asta, relativi alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a Euro 0,00 (zero).

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nelle normative di riferimento del servizio oggetto di gara e nel presente documento.

Disposizioni particolari per l'eliminazione delle interferenze

1. L'impresa non dovrà abbandonare nei luoghi di lavoro materiali infiammabili o tossici e spandere dette sostanze nel terreno.
2. E' fatto divieto all'impresa di utilizzare agenti biologici nocivi nell'attività lavorativa.
3. E' fatto divieto all'impresa di introdurre negli ambienti materiale fissabile.
4. L'impresa prima di utilizzare ed introdurre negli ambienti di lavoro una attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all'uso.
5. E' vietato all'impresa introdurre negli ambienti di lavoro attrezzature elettriche portatili prive del doppio isolamento.
6. E' vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
7. Qualora siano in corso di esecuzione lavori di manutenzione o di qualsiasi altra natura all'interno ed all'esterno nelle aree di pertinenza degli edifici da parte di imprese e/o lavoratori autonomi terzi, estranei all'appalto di che trattasi, è fatto divieto ai dipendenti del presente appalto di accedere a tali aree per non interferire con le lavorazioni in corso.
8. Nel caso di lavori di manutenzione le aree d'intervento dovranno essere opportunamente segnalate e dovrà essere impedito l'accesso ai non addetti ai lavori.
9. Rivolgersi al responsabile dell'appalto, ogni qualvolta si ritenga necessario verificare eventuali situazioni di rischio da interferenze collegabili alle attività del Committente, previa adozione da parte propria di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.
10. L'impresa dovrà partecipare alle riunioni con il responsabile dell'appalto e con tutte le altre imprese, ivi compresi i lavoratori autonomi, per la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione e la verifica dell'eliminazione delle interferenze, con la cadenza ritenuta opportuna dal responsabile dell'appalto.
11. Il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro.

Il Datore di lavoro dell'Impresa Appaltatrice dichiara:

- di impegnarsi a sua volta, a rendere edotti i propri dipendenti e/o le imprese in subappalto dei succitati rischi da interferenze e delle misure di prevenzione, protezione e di emergenza, a norma degli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
- di essere a conoscenza della normativa vigente riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione del servizio, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi;

- di impegnarsi, prima dell'inizio lavori, ad informare il Comune di Lugagnano Val d'Arda su eventuali rischi derivanti dalla attività in appalto che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno degli ambienti di lavoro.

Lugagnano Val d'Arda,

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice